

17 OTT. 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



COPIA CONTROPARTE

Avvocato Rosaria Zito

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Antonio Del Re, 12 - 00019 TIVOLI (RM) - Tel. 0774/334941 Fax 0774/310935
e-mail: avvocatcamellizito@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

Procura alle liti

La sottoscritta Croce Carolina - nata a Roma il 4/11/1976 e residente ad Agosta (Rm) in Via Roma n. 40 (c.f. CRCCLN 76S44 H501K) - conferisce all'Avv. Rosaria Maria Rita Zito -c.f. ZTIRRM67T51C726T -ampio mandato a rappresentarla e difenderla nel presente atto ed in ogni stato e grado del relativo procedimento, con ampie facoltà di legge, con ogni e più ampio potere ivi compreso quello di comparire in suo nome e per suo conto, con espressa autorizzazione a transigere le liti, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, dare incarico a consulenti tecnici di parte, rinunziare agli atti del processo, nominare sostituti ed eleggere domicilio.

Elegge domicilio presso il Suo Studio in Tivoli, Via Antonio del Re n.12.

Tivoli, li 02/10/2014

Carolina Croce

È autentica

Avv. Rosaria M.R. Zito
Rosaria Zito

La sig.ra **Croce Carolina** - nata a Roma il 4/11/1976 e residente ad Agosta (Rm) in Via Roma n. 40 (c.f. CRCCLN 76S44 H501K) - rappresentata e difesa dall'**Avvocato Rosaria Maria Rita Zito** - c.f. ZTIRRM67T51C726T - giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Via Antonio del Re n. 12 di Tivoli (Rm), che dichiara di ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento all'utenza fax 0774-310935 ovvero sulla seguente pec:

-RICORRENTE-

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del dirigente *pro tempore*;

nonché contro

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA dell'Ufficio Scolastico Regionale Del Lazio, in persona del dirigente *pro tempore*;

-RESISTENTI-

nonché contro

tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia della Provincia di Roma per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nonché tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia tutti i docenti che, in virtù della riassegnazione del corretto punteggio spettante alla ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria;

-Potenziali RESISTENTI-

PREMESSO IN FATTO

- Che, la sig.ra Croce Carolina svolge la professione di insegnante di scuola materna nell'Ambito Territoriale della Regione Lazio e, sin dall'anno 2002, risulta inserita a pieno titolo nelle graduatorie - dapprima permanenti e poi ad esaurimento- della Provincia di Roma;
- Che, le graduatorie ad esaurimento vengono impiegate, ogni anno, ai fini del reclutamento del personale scolastico, sulla base dei punteggi facenti capo agli iscritti; convocando dapprima coloro che detengono punteggio più alto e, poi, a scalare, si procede all'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato o temporanei;
- Che, in virtù del disposto di cui all'art. 1 del D.M. 235/2014, tutti gli iscritti alle graduatorie, ai fini della permanenza e/o dell'aggiornamento del punteggio per gli anni 2014/15/16/17, avrebbero dovuto presentare relativa domanda nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dall'art. 9 del medesimo decreto;
- Che, la ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 1 e 8 del suddetto D.M., presentava, in data 10/05/2014, *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III e IV fascia, per la scuola dell'infanzia (doc.1)*;
- Che, il citato art. 9, prescriveva l'inoltro della domanda esclusivamente via telematica, attraverso la compilazione di un modulo disponibile *on-line*, in cui gli istanti avrebbero dovuto inserire i propri dati (tra cui i titoli accademici in possesso, nonché l'indicazione **dell'attività didattica e del tipo di scuola** ove prestavano servizio con riferimento al triennio antecedente la domanda) con *valore di dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000*;
- Che, ad ogni nuovo titolo abilitante conseguito nel corso degli anni scolastici 2011/12-2012/13-2013/14 e ad ogni tipo di attività epletata -nel medesimo periodo- in base alla durata ed alla tipologia di istituto scolastico, viene attribuito un punteggio, determinato ai sensi dell'ALLEGATO 2 del D.M. 235/2014 **(doc.2)**;
- Che, la ricorrente, per quanto sopra detto, è titolare di un punteggio complessivo pari a 144 punti, di cui:
 - **90** pregressi (relativi alla graduatoria ad esaurimento degli anni addietro)

- 15 per punteggio titoli di accesso
- 3 per titoli conseguiti
- 36 per **servizi**, ovvero: 12 per attività di insegnamento prestata nell'annoscolastico 2011/12 nell'Istituto Comprensivo Statale di *SUBIACO (RM), Via Carlo Alberto dalla Chiesa s.n.c.(doc.3)*, oltre 12 per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2012/13, nella scuola paritaria Maria Boschetti Alberti di *ROMA (docc. 4 e 5)* e 12 per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2013/14 nella scuola di Castel Madama, nell'Istituto Comprensivo statale IC di *SUBIACO (RM) di Via Carlo Alberto dalla Chiesa s.n.c.* e nell'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II di Affile (doc. 6, 7 e 8);
- Che, alla pubblicazione della graduatoria ad esaurimento *provvisoria*, la sig.ra Croce rilevava come, **ERRONEAMENTE**, le fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, verificando un **punteggio servizi pari a 30 in luogo di 36 (doc. 9)**, presentando, pertanto, reclamo ai sensi dell'art. 11, co.4, D.M. 235/2014 (**doc. 10**);
- Che, alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva, con sgomento, la ricorrente vedeva ridotto di ulteriori 6 numeri il punteggio a lei riconosciuto, con riconoscimento di 132 punti, anziché 144 (**doc. 11**);
- Che, da riscontri effettuati nel corso di colloqui con il personale dell'ufficio X dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (ove la ricorrente si è recata numerose volte per fare chiarezza sulla questione) è emerso che la sig.ra Croce, all'atto della compilazione della *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III e IV fascia, per la scuola dell'infanzia (doc.1)* inoltrata in via telematica, abbia - PER MERO ERRORE DI BATTITURA (O DIGITAZIONE) e dunque, per **mero errore materiale** - indicato (a pag. 5, doc.1) la scuola in cui ha prestato attività di insegnamento nell'anno 2012/2013 (la MARIA BOSCHETTI ALBERTI di Roma) con la lettera "N" [corrispondente a "scuole non statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate"] anziché con la lettera "P" [*scuole paritarie per i soli servizi prestati dal 1/09/2000*], con attestazione di un punteggio di 6 (vedasi l'Allegato B, lettera B.2) anziché 12 punti.

Che, a sussidio della errata indicazione, si produce, in questa sede, il **contratto di lavoro a tempo determinato** stipulato con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di *Via Capitan Bavastro n. 94 di ROMA (doc. 4)* e la **dichiarazione**

rilasciata dal medesimo Ufficio (**doc.5**), da cui risulta incontrovertibilmente come la sig.ra Croce abbia **prestato servizio per l'intero anno scolastico 2012/2013** presso la scuola MARIA BOSCHETTI ALBERTI di Roma e **come la stessa sia una scuola comunale e, dunque, Paritaria (ex. art. 1 l. 62/2000)** cui il citato allegato, alla lettera B.1) attribuisce **12 punti**.

Lo stesso Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, enuncia la M.B. ALBERTI DI ROMA tra le scuole **paritarie (doc. n. 12)**;

- Che, in ogni caso, risulta del tutto arbitraria e priva di giustificazione la decurtazione degli ulteriori 6 punti riscontrata nella graduatoria definitiva e non attinenti all'errore materiale commesso dalla ricorrente (doc. 11);
- Che, nel frattempo sono intervenute, ad opera della P.A. competente, una serie di rettifiche alla graduatoria definitiva (l'ultima in data 1 ottobre 2014), ma nessuna riguardante la sig.ra Croce;
- Che, a causa di tale ingiusta decurtazione, la sig.ra Croce, per l'anno scolastico in corso e, in ogni caso, per gli anni a venire e fino a quando non sarà disposta la sua correzione, **sarà scavalcata** da tutti coloro che avrebbero dovuto scegliere ed ottenere incarichi scolastici solo successivamente a lei, perdendo così **la priorità di scelta di incarichi sia a tempo indeterminato che temporanei**, con evidenti ripercussioni negative sulla propria situazione esistenziale ed economica;
- Che, a comprova di ciò, si fa presente che la sig.ra Croce è, con riferimento all'anno scolastico in corso, attributaria di una mera supplenza temporanea presso la scuola d'infanzia di Arsoli (Rm).

RITENUTO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 669-ter, comma 1, c.p.c., il ricorso cautelare "*si propone al Giudice competente a conoscere il merito*" e l'art. 11, co. 6, del D.M. 235/2014, affidala giurisdizione in materia di *graduatorie ad esaurimento definitive del personale scolastico* al Giudice Ordinario, in veste di Giudice del Lavoro; mentre, ai sensi dell'art. 413, 5 co. c.p.c., "*è competente territorialmente il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto*".

Sulla competenza di questo Ufficio Giudiziario, la Corte di Cassazione –sezione lavoro- ha chiarito che <<per Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto deve intendersi la **sede di**

*“**effettivo servizio**” e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni, a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione>> (Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21562).*

La *ratio* della disposizione, posta a favore del lavoratore, è di **“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”** (Cass. Civ., sez. lav., 7 agosto 2004, n. 15344).

Pertanto, esercitando la ricorrente attività di insegnamento nell'Istituto Scolastico del Comune di Arsoli (Rm) (**doc. 13**), si ravvisa competenza territoriale di Questo Tribunale in veste di Giudice del Lavoro;

- Che, a norma dell'art. 7, D.M. 235/2014, le graduatorie ad esaurimento *“sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 l. n. 124/1999, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche”*.

Sul FUMUS BONI JURIS:

In ordine all'istanza di rettifica dell'errore materiale commesso dalla ricorrente al momento della compilazione della domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III e IV fascia, per la scuola dell'infanzia, la signora Croce è, senza dubbio, incorsa in un errore ostativo, ovvero nella **difformità tra volontà e sua manifestazione**(Cassazione, sent. 961/1988).

Secondo il **CONSIGLIO DI STATO** (sentenza 5 marzo 2014, n.1036), *“affinché ricorra un'ipotesi di **errore materiale in senso tecnico-giuridico**, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale, obiettivamente riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti **effettivamente voluto**”*.

Appare evidente come, l'errore commesso dalla ricorrente, sia stato il risultato di una **svista**, che-per effetto di una errata digitazione sulla tastiera del computer-ha determinatouna **discrasia tra volontà esternata e volontà sostanziale**: ciò è

chiaramente desumibile dal fatto che la lettera digitata per la classificazione della scuola (N) sia attributiva di un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante e riconosciuto alla lettera "P".

L'invocata discrasia, si ricava, pure, dal fatto che la sig.ra Croce, dopo aver appreso che nella graduatoria ad esaurimento *provvisoriale* fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto **-pari a 30 anziché 36-** ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 11, co.4, D.M. 235/2014, **nella convinzione di avere, a suo tempo, indicato correttamente gli istituti scolastici in cui prestato attività dal 2011 al 2014.**

Va rilevato, *ad abundantiam*, che l'art. 6, lett. b) della l. 241/0990 (*legge sul procedimento amministrativo*) contempra l'istituto della rettifica di "dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" presentate da chi ha richiesto il rilascio di un provvedimento amministrativo.

Non v'è chi non veda, pertanto, come la *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III e IV fascia, per la scuola dell'infanzia* di cui all' art. 1, D.M. 235/2014, costituisca una richiesta di rilascio di un provvedimento amministrativo (*rectius*, la graduatoria ad esaurimento aggiornata) e come, quella inviata dalla ricorrente via *Web* (doc. 1), contenga *dichiarazione/istanza erronea, passibile, dunque, di rettifica ex. art 6, lett. b), l. 241/0990.*

In ordine all'arbitraria ed errata decurtazione, da parte della p.a. resistente, degli ulteriori 6 punti in graduatoria definitiva, non attinenti all'errore materiale della ricorrente: l'errata, ingiustificata ed arbitraria decurtazione di ulteriori 6 punti, avvenuta all'atto dell' emanazione della graduatoria definitiva (**doc. 11**), essendo derivata dall'operato NEGLIGENTE dell'Organo emanante, cagiona alla ricorrente un danno ingiusto, e pertanto, risarcibile ex art. 2043 c.c.

Tale danno ingiusto si sostanzia nel fatto che la sig.ra Croce è stata scavalcata nella **priorità di scelta degli incarichi -sia a tempo indeterminato che temporanei-** da tutti coloro che, in virtù del corretto punteggio spettantele, avrebbero dovuto scegliere ed ottenere incarichi scolastici solo dopo di lei, con evidenti ripercussioni negative sull'avanzamento di carriera, nonché sulla situazione economica della stessa.

Quanto detto, legittima la ricorrente a che le venga riconosciuto **il diritto alla rettifica dell'errore in cui è incorsa la P.A. resistente, nonché al risarcimento,** che

tenga adeguato conto tanto del danno emergente quanto del lucro cessante (mancati guadagni) ingiustamente cagionati; danni che continueranno a perdurare fino a quando non interverrà una correzione del punteggio della graduatoria definitiva.

PERICULUM IN MORA

L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio è di facile evidenza e risiede nella prospettiva di una più favorevole collocazione nelle graduatorie ad esaurimento e, quindi, in una maggiore possibilità di immissione in ruolo o di ottenere un incarico di supplenza temporaneo.

Basti verificare la posizione attualmente occupata ed evidenziata nella graduatoria allegata (doc. 11) per valutare l'importanza del riconoscimento di n. 12 punti.

Per l'anno scolastico in corso e fino a quando non sarà disposta la correzione della graduatoria, infatti, la sig.ra Croce **è stata e continuerà ad essere pregiudicata nell'attribuzione degli incarichi sia a tempo indeterminato che temporanei.**

Va tenuto conto, inoltre, del fatto che gli incarichi a tempo indeterminato o annuali, vengono, per la maggior parte, attribuiti ad inizio anno scolastico, dunque, per l'anno in corso sono esigui quelli ancora disponibili.

Per l'effetto, la sig.ra Croce, è, finora, risultata attributaria solo di una supplenza temporanea presso una scuola di Arsoli (Rm) e, qualora non intervenisse una correzione tempestiva della graduatoria, è molto probabile che possa restare per l'intero anno scolastico disoccupata.

La scelta del procedimento e l'urgenza del provvedimento cautelare sono dettate dalla mancanza di possibilità di far valere il diritto della ricorrente in via ordinaria, stante la necessità della stessa di poter partecipare utilmente alla distribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, annuali o temporanei ancora in attesa di essere assegnati.

La proposizione di un'azione ordinaria, determinerebbe un irreparabile pregiudizio, con una evidentissima perdita di *chance* e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

Degni di nota sono anche i pregiudizi non risarcibili nelle forme di un equivalente monetario derivanti dalla situazione anzi illustrata: la mancata attribuzione degli

incarichi lavorativi e la conseguente carenza di uno stipendio sicuro, comportano l'impossibilità, per la ricorrente, di poter far fronte con serenità ai numerosi impegni economici che implica la vita quotidiana.

Tutto ciò premesso e ritenuto *con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi*, la sig.ra Croce Carolina, per come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

A Codesto Ill.mo Giudice affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito- accertata la **natura puramente materiale dell'errore** commesso dalla ricorrente - dichiarare **l'illegittimità del punteggio** attribuito dalla P.A. resistente nella graduatoria ad esaurimento definitiva e, conseguentemente, riconoscere **l'esatto punteggio** spettante alla sig.ra Croce.

Rilevata la sussistenza tanto del *fumus boni juris* quanto del *periculum in mora* - ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-bis e 700 c.p.c. - emettere **decreto inaudita altera parte** e, in subordine, fissare udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso con **pronuncia dei provvedimenti di urgenza che riterrà più idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito**, e quindi accogliere le seguenti richieste:

- **Autorizzare** la correzione dell'errore materiale commesso dalla ricorrente nella *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III e IV fascia, per la scuola dell'infanzia*, inoltrata via web in data 10/05/2014, e per l'effetto, l'attribuzione del punteggio ad essa spettante in ordine al servizio effettivamente svolto nell'anno scolastico 2012/2013;
- **Condannare** il Ministero Dell'istruzione, dell'Università edella Ricerca, nonché l'ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nonché l'ufficio X – Ambito Territoriale per La Provincia Di Roma dell' Ufficio Scolastico Regionale Del Lazio a riattribuire gli ulteriori 6 punti negligenemente sottratti alla ricorrente nella graduatoria ad esaurimentodefinitiva Provinciale di Roma per la scuola dell'infanzia (AAAA), pubblicata in data 18/08/2014;
- **Ordinare**, al *Ministero dell'Istruzione, dell'Università edella Ricerca*, nonché all'*Ufficio Scolastico Regionale del Lazio*, nonché all'*Ufficio X – Ambito*

Territoriale per la Provincia di Roma dell' Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, di provvedere alla correzione delle graduatorie ad esaurimento (provvisoria e definitiva) per la scuola dell'infanzia (AAAA) della Provincia di Roma valide per il conferimento degli incarichi per gli a.a. s.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017-con efficacia retroattiva a decorrere dalle rispettive pubblicazioni- attribuendo, alla sig.ra Croce Carolina, i 12 punti di cui oggi risulta privata e, pertanto, l'esatto punteggio ad essa spettante, pari a **144**.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02, che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il Contributo Unificato dovuto è pari ad €. 259,00 (ovvero ½ di €. 518,00).

In via Istruttoria si producono i seguenti documenti in copia:

- 1- *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III e IV fascia, per la scuola dell'infanzia inoltrata via web dalla sig.ra Croce il 10/05/2014;*
- 2- ALLEGATO 2 del D.M. 235/2014;
- 3- contratto per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2011/12 nell'Istituto Comprensivo statale di *SUBIACO (RM), Via Carlo Alberto dalla Chiesa s.n.c.*;
- 4- contratto per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2012/2013 nella scuola comunale di *ROMA, M.B. Alberti*;
- 5- certificazione della scuola scuola comunale di *ROMA, M. B. Alberti*;
- 6- contratto per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2013/14 nella scuola di Castel Madama (Rm);
- 7- contratto per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2013/14 nell'Istituto Comprensivo statale di Affile "Giovanni Paolo II";
- 8- contratto per attività di insegnamento prestata nell'anno scolastico 2013/14 nell'Istituto Comprensivo statale di *SUBIACO (RM), Via Carlo Alberto dalla Chiesa s.n.c.*;
- 9- estratto graduatoria ad esaurimento *provvisoria*;
- 10- Reclamo ex art 11, co. 5, D.M. 235/2014;
- 11- estratto graduatoria ad esaurimento *definitiva*;
- 12- estratto elenco scuole paritarie 2012/13 pubblicato dall'U.S.R. del Lazio;
- 13- contratto per attività di insegnamento in corso di esecuzione, presso scuola di Arsoli (Rm).

Salvis Juribus

Tivoli, li 16/10/2014

Avvocato  Rita Zito

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLANOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Lo stesso ha per oggetto la correzione della graduatoria ad esaurimento definitiva per la scuola dell'infanzia (AAAA) valida per il triennio 2014/2017, ed ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti che, in virtù della riattribuzione alla ricorrente del punteggio ad essa spettante, sarebbero scavalcati in graduatoria.
- Potenzialmente controinteressati sono anche tutti i docenti che, durante la pendenza del procedimento oggi instaurato, formuleranno domanda di inserimento o trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per la scuola dell'infanzia dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che in pendenza del presente giudizio sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per la scuola dell'infanzia dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio esignificative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del*

Fogliodegli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Croce Carolina;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.P.C, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., lapubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo diamministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano,tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi incontroverse analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 -provvedimento del 01/09/2011 **pubblicato nel sito internet del M.I.U.R**), così come, numerose sono le Ordinanze: del Giudice di Agrigento (23 settembre 2014 R.G. 397/2012), Tar Campania (n.1525/2014, R.G. 4223/2014), Tar Lazio (n. 9458/2014, R.G. n. 869/2014 e R.G. 6819/2013; n. 4302/2014, R.G. n. 9549/2014; n. 8856/2014, R.G. n. 11186/2013),Civitavecchia (21/11/2013 RG 1871/2013), Tribunale di Foggia (verbale udienza dell'11 settembre 2014, RG 7394/2014), Caltagirone (13/06/2013 RG 400-12), di Bari (16/01/2013 Rg 29268/12), di Catania (24/04/2013 RG7251/2013), di Verona (03/12/2012 RG1539/12), di Alba (10/10/2012 RG 3432/12), di Venezia (18/02/2012, RG 360 2012), ecc...,**TUTTE autorizzative di notifica ai soggetti controinteressati mediante inserimento del ricorso nell'apposita area istituzionale del MIUR destinata alla notifica e divisa per anni, denominata "Atti di Notifica"**;

RILEVATO, infine, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive [Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14 .

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè l' Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura dello Stato.

Tivoli, li 16/10/2014

Avvocato Rosaria Maria Rita Zito





TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

R.G. n. 3202-14

Il Giudice

Letto il ricorso d'urgenza che precede;

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 9 dicembre 2014 ore 10,30 per il libero interrogatorio delle parti.

Assegna termine a parte ricorrente fino al giorno 25 novembre 2014 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tivoli, 22 ottobre 2014

Il Giudice
Dr.ssa Federica Albano

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI sezione LAVORO

R . G . 3 2 0 2 / 1 4 - U D . 9 / 1 2 / 2 0 1 4

GIUDICE DOTT.SSA ALBANO

**ISTANZA DI CORREZIONE DEL DECRETO DEL
22/10/2014**

Per la sig.ra **Croce Carolina** – nata a Roma il 4/1/1976 e residente ad Agosta (Rm) in Via Roma n. 40 (c.f. CRCCLN 76S44 H501K) - rappresentata e difesa dall'**Avvocato Rosaria Maria Rita Zito** - c.f. ZTIRRM67T51C726T - giusta procura a margine dell'originale del ricorso ex art. 700c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Via Antonio del Re n. 12 di Tivoli (Rm), che dichiara di ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento all'utenza fax 0774-310935 ovvero sulla seguente pec: rosariamariarita.zito@pecavvocatitivoli.it;

-RICORRENTE-

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro *pro tempore*;

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del dirigente *pro tempore*;

nonché contro

UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA dell'Ufficio
Scolastico Regionale Del Lazio, in persona del dirigente *pro tempore*;

-RESISTENTI-

nonché contro

tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia della Provincia di Roma per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nonché tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia tutti i docenti che, in virtù della riassegnazione del corretto punteggio spettante alla ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria;

-Potenziali RESISTENTI-

PREMESSO CHE

- in data 17/10/2014, la scrivente difesa, nell'interesse della sig.ra Croce Carolina, iscriveva a ruolo Ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la correzione della graduatoria ad esaurimento definitiva per la scuola dell'infanzia (AAAA) della Provincia di Roma, impiegata per il reclutamento del personale insegnante e valida per il triennio 2014/2017;
- poiché, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti che, in virtù della riattribuzione alla ricorrente del punteggio ad essa spettante, sarebbero scavalcati in graduatoria, nonché a tutti i docenti che, durante la pendenza del procedimento instaurato, formuleranno domanda di inserimento o trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per la scuola dell'infanzia dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma, e considerato che la **notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari e soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che in pendenza del presente giudizio sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per la scuola dell'infanzia dell'Ambito Territoriale Provinciale di Roma**, e poiché la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso,

contestualmente al ricorso suddetto,

veniva depositata **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**, affinché l'Ill.mo Giudice Adito autorizzasse la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali **controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. ed inserimento nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione, e quanto alle Amministrazioni competenti, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura dello Stato**.

- con decreto del 22/11/2014, l'Ill.mo Giudice Adito, in persona della Dott.ssa Federica Albano, fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 09/12/2014, assegnando termini per la notifica fino al 25/11/2014, nulla prevedendo, tuttavia, in ordine all'autorizzazione della stessa nei modi richiesti;

Tutto ciò premesso, la signora Croce Carolina, per come rappresentata e difesa

CHIEDE


che l'On.le Tribunale di Tivoli sez. Lavoro, nella persona della Dott.ssa Federica Albano, Voglia emettere decreto di correzione dell'errore materiale innanzi rilevato, ed autorizzare, dunque, la notificazione del ricorso

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura dello Stato.

Tivoli, li 28/10/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IL 28/10/2014
Il Funzionario Giudiziario
Stefano Spada

Avvocato **Rosaria Zito**



Il Giudice

letta l'istanza che precede;
avuto le notizie del ricorso ai potenziali controinteressati;
avuto in giudizio, tramite la pubblicazione del testo
integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. e relativa
inserzione nella G.U. dell'avviso di tale pubblicazione.

Tivoli, 28.10.14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 OTT 2014



Dr.ssa **Federica Albano**



Il Funzionario Giudiziale